

## ABBREVIAZIONI

art.	= articolo
artt.	= articoli
c.c.	= codice civile (attuale)
c. nav.	= codice della navigazione (attuale)
co.	= comma
c.p.	= codice penale (attuale)
c.p.p.	= codice di procedura penale (attuale)
cfr.	= confronta
Cost.	= Costituzione della Repubblica del 1948
disp. att.	= disposizioni di attuazione
d.l.	= decreto legge
d.lgs.	= decreto legislativo
d.lgs. C.P.S.	= decreto legislativo del Capo dello Stato
d.lgs.lgt.	= decreto legislativo luogotenenziale
d.lgs.pres.	= decreto legislativo presidenziale
d.P.R.	= decreto del Presidente della Repubblica
l.	= legge
l. ab.	= legge sull'aborto (l. 22-5-1978, n. 194)
l. ass.	= riordinamento dei giudizi di assise (l. 10-4-1951, n. 287)
l. prost.	= legge sulla prostituzione (l. 20-2-1958, n. 75)
lett.	= lettera
n.	= numero
nn.	= numeri
ord. penit.	= legge sull'ordinamento penitenziario (26-7-1975, n. 354)
reg. ord. penit.	= regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario (d.P.R. 29-4-1976, n. 431)
r.d.	= regio decreto
r.d.lgs.	= regio decreto legislativo
reg. T.U.L.P.S.	= regolamento di esecuzione delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 6-5-1940, n. 365)
t.u.	= testo unico
T.U.L.P.S.	= testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18-6-1931, n. 773)
v.	= vedi

## AVVERTENZE

I riferimenti normativi in **parentesi tonde** presenti all'interno degli articoli rinviano ad articoli dello stesso codice, penale o di procedura penale, del Regno d'Italia.

I riferimenti normativi in **parentesi quadre** presenti all'interno degli articoli rinviano alla *normativa vigente*. In particolare: nell'articolato, quelli *non preceduti da alcuna indicazione* si intendono *riferiti al codice penale (o, rispettivamente, di procedura penale)*; quelli preceduti da *altre diciture* (es. T.U.L.P.S.) sono relativi alle *leggi speciali* di più frequente consultazione.

Nelle note, i rinvii preceduti dalla dicitura «*v. ora*» oppure «*v. ora anche*» si riferiscono, rispettivamente a *norme corrispondenti* o *norme integrative*, attualmente vigenti.

**455.** Il giudice può ordinare che la pena dell'arresto stabilita negli articoli precedenti sia scontata in uno dei modi preveduti nell'articolo 22.

**456.** Chiunque permette che una persona minore dei quattordici anni, soggetta alla sua podestà o affidata alla sua custodia o vigilanza, vada a mendicare o che altri se ne valga per mendicare, è punito con l'arresto sino a due mesi e con l'ammenda sino a lire trecento; e, in caso di recidiva (80) nello stesso reato, l'arresto è da due a quattro mesi [600<sup>1</sup>, 671].

CAPO VIII  
DEL DISTURBO  
DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

**457.** Chiunque, mediante schiamazzi o clamori, abuso di campane o di altri strumenti [659<sup>1</sup>], ovvero esercitando professioni o mestieri rumorosi contro le disposizioni della legge o dei regolamenti [659<sup>2</sup>], disturba le occupazioni o il riposo dei cittadini o i ritrovi pubblici, è punito con l'ammenda sino a lire trenta, che si può estendere a lire cinquanta in caso di recidiva (80) nello stesso reato.

Se il fatto sia commesso di notte, dopo le ore undici, l'ammenda è da lire venti a cinquanta, che, in caso di recidiva nello stesso reato, si può estendere a lire cento.

Se il fatto sia tale da produrre apprensione nel pubblico, all'ammenda può essere aggiunto l'arresto sino ad un mese.

**458.** Chiunque, pubblicamente, per petulanza o altro biasimevole motivo, molesta taluno o ne turba la quiete è punito con l'ammenda sino a lire cento o con l'arresto sino a quindici giorni [660].

CAPO IX  
DELL'ABUSO DELL'ALTRUI CREDULITÀ

**459.** Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, cerca con qualsiasi impostura di abusare della credulità popolare, in modo che possa recar pregiudizio altrui o turbare l'ordine pubblico, è punito con l'arresto sino a quindici giorni; e sino ad un mese, in caso di recidiva (80) nello stesso reato [661].

TITOLO II  
DELLE CONTRAVVENZIONI  
CONCERNENTI L'INCOLUMITÀ  
PUBBLICA

CAPO I  
DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI  
LE ARMI E LE MATERIE ESPLODENTI

**460.** Chiunque, senza prima averne dato avviso all'Autorità competente, stabilisce una fabbrica d'armi, o introduce nello Stato una quantità di armi eccedente il proprio uso è punito con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquanta a mille [695<sup>1</sup>; T.U.L.P.S. 31, 32, 34, 35]<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> V. ora anche artt. 1, 7, l. 2-10-1967, n. 895 (*Imposta sulla pubblicità*); art. 7, l. 31-5-1965, n. 575 (*Mafia*); art. 1, l. 29-5-1982, n. 304 (*Difesa dell'ordinamento costituzionale*); artt. 8-19 e 23, co. 2, l. 18-4-1975, n. 110 (*Armi ed esplosivi*).

**461.** Chiunque, senza licenza dell'Autorità competente, fabbrica o introduce nello Stato, ovvero smercia o pone in vendita armi insidiose (155, 470), è punito con l'arresto per un tempo non inferiore ai sei mesi e con la sospensione dell'esercizio della professione o dell'arte (35) [695].

**462.** Chiunque, senza licenza dell'Autorità competente, fabbrica o introduce nello Stato (460) polveri piriche o altre

materie esplodenti, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda sino a lire cinquecento [678; T.U.L.P.S. 46, 47, 51-55].

**463.** Chiunque smercia o pone in vendita armi senza licenza dell'Autorità competente, quando tale licenza sia legalmente prescritta, è punito con l'arresto sino ad un mese e con l'ammenda da lire cinquanta a cinquecento [695; T.U.L.P.S. 31].

**464.** Chiunque, senza licenza dell'Autorità competente, e fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta armi (466) per le quali occorra la licenza è punito con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda sino a lire duecento [699<sup>1</sup>; T.U.L.P.S., 36, 42].

Il colpevole è punito con l'arresto:

1° sino a quattro mesi, se l'arma sia una pistola o una rivoltella;

2° da un mese ad un anno, se l'arma sia insidiosa (155, 470)<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> V. ora anche art. 4, l. 18-4-1975, n. 110 (*Armi ed esplosivi*); artt. 7, 8, 9, l. 21-2-1990, n. 36 (*Armi ed esplosivi*); art. 6, l. 23-12-1974, n. 694 (*Armi a bordo di aeromobili*); art. 7, l. 31-5-1965, n. 575 (*Mafia*); art. 4, l. 2-10-1967, n. 895 (*Armi*).

**465.** Le pene stabilite nell'articolo precedente sono aumentate:

1° di un terzo, se l'arma si porti in luogo ove sia adunanza o concorso di gente, o di notte in luogo abitato [699<sup>3</sup>], o se il colpevole sia stato condannato per mendicizia (453);

2° da un terzo alla metà, se il colpevole sia stato condannato per delitti contro la persona o la proprietà, commessi con violenza, ovvero per violenza o resistenza all'Autorità, o se trovisi sottoposto alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza; e si applica sempre la pena dell'arresto.

**466.** È punito con l'ammenda sino a lire cento chiunque, ancorché provveduto della licenza di porto (464) d'armi da sparo:

1° consegna o lascia portare una di tali armi carica a persona in età minore dei quattordici anni o a qualsiasi persona che non sappia o non possa maneggiarla con discernimento;

2° trascura di adoperare nella custodia di dette armi le cautele valevoli a impedire che alcuna delle mentovate persone giunga a impossessarsene facilmente;

3° porta un fucile carico in luogo ove sia adunanza o concorso di gente<sup>1-2</sup>.

<sup>1</sup> V. art. 702 abrogato dalla l. 12-7-1991, n. 203.

<sup>2</sup> V. ora art. 20bis, l. 18-4-1975, n. 110 (*Armi ed esplosivi*).

**467.** Chiunque, senza licenza dell'Autorità competente, spara armi da fuoco o accende fuochi d'artificio o macchine esplodenti (301), ovvero fa altre esplosioni o accensioni pericolose o incommode, in un luogo abitato o nelle sue vicinanze, o lungo o in direzione di una pubblica via, è punito con l'ammenda sino a lire cinquanta [703<sup>1</sup>; T.U.L.P.S. 57; Reg. T.U.L.P.S. 84]; alla quale può essere aggiunto, nei casi più gravi, l'arresto sino a quindici giorni [703<sup>2</sup>]<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> V. ora anche art. 6, l. 2-10-1967, n. 895 (*Armi*).

**468.** Chiunque, clandestinamente o contro il divieto della legge o dell'Autorità (434) competente, tiene in casa o in altro luogo un ammasso d'armi in numero non minore di venti [697<sup>1</sup>; T.U.L.P.S. 38], ovvero uno o più pezzi di artiglieria, o altre consimili macchine, ovvero materie esplodenti o infiammabili [679<sup>1</sup>; T.U.L.P.S. 38-40], pericolose per la loro qualità o quantità, è punito con l'arresto non inferiore ai tre mesi; e,

se le armi siano insidiose (155, 470), all'arresto può essere aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza [701] (28)<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> V. ora anche artt. 2, 5 e 7, l. 2-10-1967, n. 895 (*Armi*); artt. 10 e 23, co. 3, l. 18-4-1975, n. 110 (*Armi ed esplosivi*); art. 9, l. 31-5-1965, n. 575 (*Mafia*).

**469.** Chiunque, senza licenza dell'Autorità competente, trasporta (462) da un luogo ad un altro polveri piriche o altre materie esplodenti [678; T.U.L.P.S. 46, 47, 51-55], in quantità superiore al bisogno proprio o ad un bisogno industriale, ovvero senza le cautele prescritte dalla legge o dai regolamenti, è punito con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda sino a lire trecento<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> V. ora anche artt. 5, 18, 24, 27, 28, l. 18-4-1975, n. 110 (*Armi ed esplosivi*); artt. 1 e 5, l. 2-10-1967, n. 895 (*Armi*).

**470.** Per gli effetti della legge penale si considerano armi *insidiose*:

1° gli stili, stiletti e pugnali di qualsiasi forma, e i coltelli acuminati, la cui lama sia fissa o possa rendersi fissa con molla o altro congegno;

2° le armi da sparo, la cui canna misurata internamente sia inferiore a centototantun millimetri, le bombe e ogni macchina o involucro esplodente;

3° le armi bianche o da sparo di qualsiasi misura, chiuse in bastoni, canne o mazze [585, 704] (155).

#### CAPO II

##### DELLA ROVINA E DELLE OMESSERIPARAZIONI DI EDIFIZII

**471.** Chiunque abbia avuto parte nel disegno o nella costruzione di un edificio, se questo rovini per sua negligenza o imperizia, senza produrre pericolo per l'altrui sicurezza, è punito con l'ammenda non minore delle lire cento; cui può

essere aggiunta la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte [35] (25).

La disposizione del presente articolo è applicabile anche nel caso di rovina di ponti o di armature per la costruzione o riparazioni di fabbriche o simili [676].

**472.** Quando un edificio o un'altra costruzione minacci, in tutto o in parte, rovina, con pericolo per l'altrui sicurezza, il proprietario o chi lo rappresenta, ovvero chi sia altrimenti obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, che non provvede ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con l'ammenda da lire dieci a cento; e sino a lire mille, se abbia trasgredito all'ingiunzione dell'Autorità competente (434).

Ove si tratti di un edificio o di un'altra costruzione in tutto o in parte rovinati, chi, avendone l'obbligo, trascura di rimuovere, con riparazioni o con qualsiasi altro provvedimento, il pericolo persistente a cagione della rovina, è punito con l'ammenda da lire cinquanta a mille [677].

#### CAPO III

##### DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI SEGNALI E APPARECCHI DI PUBBLICO SERVIZIO

**473.** Chiunque omette di collocare i segnali e ripari prescritti dai regolamenti, per impedire pericoli derivanti da opere fatte o da oggetti lasciati in luogo di pubblico transito, è punito con l'ammenda sino a lire trecento; alla quale può essere aggiunto, nei casi più gravi, l'arresto sino a dodici giorni.

Chi arbitrariamente rimuove i segnali suddetti è punito con l'ammenda da lire cinquanta a cinquecento; alla quale può essere aggiunto l'arresto sino a venti giorni [673].

**474.** Chiunque arbitrariamente spegne i fanali che servono alla pubblica illuminazione, ovvero rimuove apparecchi o segnali diversi da quelli indicati nell'articolo precedente e destinati a pubblico servizio, è punito con l'ammenda sino a lire duecento [673].

#### CAPO IV

##### DEL GETTO E DEL

##### COLLOCAMENTO PERICOLOSO DI COSE

**475.** Chiunque getta o versa in luogo di pubblico transito, o anche in un recinto privato comune a più famiglie, cose atte ad offendere o imbrattare le persone è punito con l'arresto sino a dieci giorni o con l'ammenda sino a lire cento [674]<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> V. ora anche art. 279, d.lgs. 3-4-2006, n. 152 (*Ambiente*).

**476.** Chiunque, senza le debite cautele, pone sopra finestre, tetti, terrazzi o altri luoghi consimili o vi appende cose, che, cadendo, possano offendere o imbrattare le persone, è punito con l'ammenda sino a lire trenta.

Se non si conosca l'autore del fatto, la pena si applica al conduttore o possessore dell'edificio, qualora egli fosse in grado di impedire il fatto medesimo [675].

#### CAPO V

##### DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA CUSTODIA DI PERSONE ALIENATE DI MENTE

**477.** Chiunque lascia vagare pazzi affidati alla sua custodia, o, quando alla custodia si siano sottratti, non ne dà immediato avviso all'Autorità, è punito con l'ammenda sino a lire duecentocinquanta [591]<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> V. anche art. 716 anteriore alla l. 13-5-1978, n. 180.

**478.** Chiunque, senza darne immediato avviso all'Autorità, o senza ottener-

ne l'autorizzazione, quando sia prescritta, riceve in custodia persone a lui dichiarate affette da alienazione mentale, ovvero le licenzia, è punito con l'ammenda da lire cinquanta a cinquecento; cui può essere aggiunto, nei casi più gravi, l'arresto sino ad un mese<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> V. l'art. 715 anteriore alla l. 13-5-1978, n. 180.

**479.** Alle pene stabilite nei precedenti articoli, quando il colpevole sia persona preposta al governo di manicomiali o che eserciti l'arte salutare, si aggiunge la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte<sup>1</sup> [35] (25).

<sup>1</sup> V. l'art. 714 anteriore alla l. 13-5-1978, n. 180.

#### CAPO VI

##### DELL'OMESSA CUSTODIA E DEL MAL GOVERNO DI ANIMALI O DI VEICOLI

**480.** Chiunque lascia liberi o non custodisce, con le cautele prescritte dai regolamenti, bestie feroci o animali pericolosi, dei quali egli abbia la proprietà o la custodia, e, in caso di animali sospetti d'idrofobia, non ne dà immediato avviso all'Autorità, è punito con l'arresto sino ad un mese [672]<sup>1</sup>.

**481.** Chiunque lascia senza custodia o altrimenti abbandona a se stessi, in luoghi aperti, animali da tiro o da corsa sciolti o attaccati, ovvero li guida senza sufficiente capacità, o li affida a persone inesperte; ovvero, per il modo di attaccarli o guidarli, o con l'aizzarli o spaventarli, espone a pericolo l'altrui sicurezza, è punito con l'arresto sino ad un mese [672<sup>2</sup> n. 1 e 2].

Se il contravventore sia cocchiere o conduttore vincolato a licenza, si aggiunge la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte sino a ventiquattro giorni [35] (25).

**482.** Chiunque spinge animali o veicoli nelle vie o nei passeggi pubblici o aperti al pubblico, in modo pericoloso per la sicurezza delle persone o delle cose, è punito con l'ammenda sino a lire cinquanta; e, se il contravventore sia cochiere o conduttore vincolato a licenza, può essere aggiunta la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte sino a quindici giorni [672<sup>2</sup> n. 1, 35] (25)<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Cfr. gli artt. 140-193, d.lgs. 30-4-1992, n. 285 (*Nuovo codice della strada*).

#### CAPO VII

##### DI ALTRE CONTRAVVENZIONI DI COMUNE PERICOLO

**483.** Chiunque, anche per negligenza o imperizia, fa sorgere in qualsiasi modo il pericolo di danni alle persone o di gravi danni alle cose è punito con l'ammenda sino a lire duecento o con l'arresto sino a venti giorni.

Se il fatto costituisca in pari tempo infrazione ai regolamenti in materia di arti, commerci o industrie, e la legge non disponga altrimenti, la pena è dell'arresto da sei a trenta giorni e della sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte sino ad un mese [449-452] (25).

### TITOLO III DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA PUBBLICA MORALITÀ

#### CAPO I DEI GIUOCHI D'AZZARDO

**484.** Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, tiene un giuoco d'azzardo (487), o presta all'uopo il locale, è punito con l'arresto sino ad un mese, che può estendersi a due mesi in caso di recidiva (80) nello stesso reato, e con l'ammenda non inferiore alle lire cento [718; T.U.L.P.S. 110].

L'arresto è da uno a due mesi, e può estendersi a sei in caso di recidiva nello stesso reato:

1° se il fatto sia abituale [718<sup>2</sup>];

2° se chi tiene il giuoco sia conduttore del pubblico esercizio in cui la contravvenzione è commessa; nel qual caso si aggiunge la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte sino ad un mese [719 nn. 1 e 2, 35] (25)<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> V. ora anche r.d.l. 19-10-1938, n. 1933 (*Lotto*); l. 2-8-1982, n. 528 (*Lotto*); l. 13-12-1989, n. 401 (*Gioco e scommesse clandestini*); art. 25, l. 11-12-1984, n. 848 (*Navigazione marittima*).

**485.** Chiunque, senza avere partecipato alla contravvenzione preveduta nell'articolo precedente, è colto mentre prende parte in un luogo pubblico o aperto al pubblico ad un giuoco d'azzardo (487) è punito con l'ammenda sino a lire cinquecento [720].

**486.** In ogni caso di contravvenzione per giuoco d'azzardo (487), il danaro esposto nel giuoco e gli arnesi od oggetti adoperati o destinati per il medesimo si confiscano [722] (36).

**487.** Per gli effetti della legge penale, si considerano *giuochi d'azzardo* quelli nei quali la vincita o la perdita, a fine di lucro, dipenda interamente o quasi interamente dalla sorte [721].

Per le contravvenzioni previste negli articoli precedenti si considerano aperti al pubblico anche quei luoghi di ritrovo privato dove si esiga compenso per l'uso degli arnesi da giuoco o il comodo di giuocare, o dove, anche senza prezzo, si dia accesso a qualunque persona a fine di giuoco [721].

#### CAPO II DELLA UBBRIACHEZZA

**488.** Chiunque, in luogo pubblico, è colto in istato di manifesta ubbriachez-

za molesta o ripugnante è punito con l'ammenda sino a lire trenta.

Se il fatto sia abituale, la pena è dell'arresto sino ad un mese; e il giudice può ordinare che l'arresto sia scontato in uno dei modi preveduti nell'articolo 22 [688].

**489.** Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona l'ubbrachezza altrui, somministrando a tal fine bevande o altre sostanze inebrianti [690], ovvero le somministra ad una persona già ebra [691<sup>1</sup>], è punito con l'arresto sino a dieci giorni.

Se il fatto si commetta verso una persona che non abbia compiuto i quattordici anni, o che sia palesemente in uno stato anormale per debolezza o alterazione di mente, la pena è dell'arresto da dieci giorni ad un mese [689<sup>1</sup>].

Se il contravventore faccia commercio delle bevande o sostanze inebrianti, si aggiunge la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte [689<sup>3</sup>, 691<sup>2</sup>] (35).

### CAPO III

#### DEGLI ATTI CONTRARI ALLA DECENZA PUBBLICA

**490.** Chiunque, in pubblico, mostra nudità invereconde, ovvero con parole, canti o altri atti offende la pubblica decenza, è punito con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da lire dieci a trecento [726] (338).

### CAPO IV

#### DEI MALTRATTAMENTI DI ANIMALI

**491.** Chiunque incrudelisce verso animali o, senza necessità, li maltratta, ovvero li costringe a fatiche manifestamente eccessive, è punito con l'ammenda sino a lire cento.

Alla stessa pena soggiace colui il quale, anche per solo fine scientifico o di-

dattico, ma fuori dei luoghi destinati all'insegnamento, sottopone animali a esperimenti tali da destare ribrezzo [727].

### TITOLO IV

#### DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA PUBBLICA TUTELA DELLA PROPRIETÀ

### CAPO I

#### DEL POSSESSO INGIUSTIFICATO DI OGGETTI E VALORI

**492.** Chiunque, essendo stato condannato per mendicità, ovvero per furto, rapina, estorsione, ricatto, truffa o ricettazione, è trovato in possesso di danaro od oggetti non confacenti alla sua condizione, dei quali non giustifichi la legittima provenienza, è punito con l'arresto sino a due mesi [708].

Se sia colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte o di strumenti atti ad aprire o sforzare serrature, dei quali non giustifichi la legittima attuale destinazione, è punito con l'arresto sino a due mesi; e da due a sei mesi, se il fatto avvenga di notte [707].

Il danaro e gli oggetti si confiscano [240] (36).

### CAPO II

#### DELL'OMMISSIONE DI CAUTELE NELLE OPERAZIONI DI COMMERCIO O DI PEGNO

**493.** Chiunque, senza aver prima accertato la legittima loro provenienza, acquista o riceve in pegno, pagamento o deposito, oggetti, i quali per la loro qualità o per la condizione della persona che li offre, o per il prezzo chiesto o accettato, appaiano provenienti da reato, è punito con l'ammenda; e, se il contravventore sia una delle persone indicate nell'articolo 492, anche con l'arresto sino a due mesi.

Va esente da pena colui che provi la legittima provenienza degli oggetti [712].

**494.** Chiunque, avendo ricevuto danaro o comprato o altrimenti avuto cose provenienti da un delitto, e venendo poi a conoscerne la illegittima provenienza, omette di farne immediata denuncia all'Autorità, è punito con l'ammenda non inferiore alle lire trenta, alla quale può essere aggiunto l'arresto sino a venti giorni [709].

**495.** Chiunque, attendendo al commercio o ad operazioni di pegno di cose preziose [T.U.L.P.S. 127, 128] o di cose usate [T.U.L.P.S. 126, 128], non osserva le prescrizioni stabilite dalla legge o dai regolamenti rispetto a tale commercio o a tali operazioni, è punito con l'ammenda sino a lire trecento; alla quale, in caso di recidiva (80) nello stesso reato, si aggiungono l'arresto sino ad un mese e la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte [35] (25).

<sup>1</sup> V. l'art. 706 anteriore al d.lgs. 13-7-1994, n. 480.

### CAPO III

#### DELLA VENDITA ILLECITA DI CHIAVI E GRIMALDELLI E DELL'ILLECITA APERTURA DI SERRATURE

**496.** Il fabbro-ferraio, chiavaiuolo o altro artefice, che vende o consegna a

chicchessia grimaldelli, o fabbrica per chi non sia il proprietario del luogo o dell'oggetto cui sono destinate, o il rappresentante di lui, da esso conosciuto, chiavi di qualsiasi specie sopra impronta di cera, o di altri stampi o modelli, è punito con l'arresto sino a due mesi e con l'ammenda da lire dieci a cento.

**497.** Il fabbro-ferraio, chiavaiuolo o altro artefice, il quale apre serrature di qualsiasi specie, per domanda di alcuno, senza prima accertarsi che questi sia il proprietario dei luoghi o degli oggetti i quali si vogliono aprire o il rappresentante di lui, è punito con l'arresto sino a venti giorni e con l'ammenda sino a lire cinquanta.

### CAPO IV

#### DELLA DETENZIONE ILLECITA DI PESI E MISURE

**498.** L'esercente un pubblico negozio, che nel medesimo detiene misure o pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge è punito con l'ammenda da lire dieci a cinquanta [692<sup>1</sup>]; la quale, in caso di recidiva (80) nello stesso reato, si può estendere a lire cento<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> V. ora anche artt. 1 e 12, r.d. 23-8-1890, n. 7088 (*T.U. pesi e misure*); art. 147, r.d. 31-1-1909, n. 242 (*Servizio metrico*); l. 14-2-1951, n. 73 (*Pesi e misure*); d.lgs. 29-12-1992, n. 517 (*Strumenti per pesare*); d.m. 28-3-2000, n. 182 (*Strumenti metrici in materia di commercio*).

## LIBRO SECONDO DEL GIUDIZIO

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### CAPO I DELLE UDIENZE

**268.** Le udienze avanti le Corti, i Tribunali e i pretori sono pubbliche, sotto pena di nullità [471<sup>1</sup>]; salvi i casi espressamente eccettuati dal presente Codice [472].

Nondimeno, se la pubblicità può essere pericolosa per la morale, o pel buon ordine, a cagione della natura dei fatti, la Corte, il Tribunale o il pretore potrà, sulla richiesta del pubblico ministero od anche d'ufficio, ordinare che il dibattimento abbia luogo a porte chiuse.

L'ordinanza sarà pronunziata in pubblica udienza, ed inserita coi suoi motivi nel verbale [473].

**269.** Il numero dei giudici per la validità delle udienze e delle deliberazioni delle Corti e dei Tribunali è determinato dalla legge sull'ordinamento giudiziario<sup>1</sup>.

Nella stessa legge è determinato il numero dei giurati che debbono intervenire per la validità delle udienze e delle deliberazioni nelle Corti d'assise<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> V. ora art. 48, r.d. 30-1-1941, n. 12 (*Ordinamento giudiziario*).

<sup>2</sup> V. ora art. 3, l. 10-4-1951, n. 287 (*Corte di Assise*).

**270.** L'intervento alle udienze del pubblico ministero [178] e del cancelliere [126] è prescritto sotto pena di nullità<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> V. ora art. 74, co. 2, r.d. 30-1-1941, n. 12 (*Ordinamento giudiziario*).

**271.** La comparizione dell'imputato o dell'accusato è prescritta con le distinzioni seguenti:

1° Nelle cause per i reati di competenza dei pretori, per i quali la legge stabilisce l'arresto non superiore nel massimo ai cinque giorni o la sola pena pecuniaria, l'imputato può comparire all'udienza in persona o farsi rappresentare da persona munita di procura speciale [96, 99, 484<sup>2</sup>]. Nel giudizio d'appello, se comparisca in persona, deve eleggere domicilio nel luogo ove risiede il Tribunale, con atto ricevuto nella cancelleria del medesimo; e tutte le notificazioni relative alla causa si fanno a questo domicilio: in mancanza di elezione di domicilio, l'imputato non può opporre il difetto di notificazione contro gli atti che avessero dovuto essergli notificati a' termini di legge [161]. Se nel giudizio d'appello non comparisca in persona, l'imputato deve farsi rappresentare da un procuratore esercente avanti il Tribunale, munito di mandato speciale;

2° Nelle cause per reati diversi da quelli indicati nel numero precedente l'imputato deve comparire all'udienza in persona. Se però si tratti di un reato per il quale la legge stabilisce soltanto una pena pecuniaria, può farsi rappresentare da un procuratore esercente, munito di mandato speciale; salvo che il decreto di citazione non abbia ordinato la sua comparizione personale.

**272.** Se l'imputato di contravvenzione o di delitto per il quale la legge stabilisce la multa, il confino, la interdizione

temporanea dai pubblici uffici ovvero la reclusione o la detenzione inferiore nel minimo ai tre anni, è assente o legittimamente impedito di presentarsi o di produrre i suoi mezzi di difesa, il pretore, il Tribunale o la Corte d'appello, davanti cui pende il giudizio, potrà, sulla domanda di lui, o de' suoi parenti od amici, accordarli una dilazione; fermo nei giudizi avanti le Corti d'assiste il disposto degli articoli 472 e 530 [420ter].

**273.** In qualunque giudizio, l'imputato od accusato detenuto comparirà all'udienza libero e sciolto, e soltanto accompagnato dalla forza pubblica per impedirne la fuga; salve le disposizioni degli articoli 629 e 630 [474].

**274.** Nelle cause per contravvenzioni per le quali la legge stabilisce una pena non superiore nel massimo ai cinque giorni o alle lire centocinquanta, non è necessaria all'imputato l'assistenza di un difensore.

Nondimeno, né giudizi d'appello, se l'imputato non sia assistito da un difensore, e la condizione di lui o la natura della causa lo esigano, può il presidente nominargliene uno d'ufficio fra gli avvocati residenti nel luogo del giudizio, o i procuratori esercenti avanti il Tribunale [97, 98].

**275.** Nelle cause per delitti, l'accusato od imputato, comparendo all'udienza, deve essere assistito da un difensore, sotto pena di nullità [178]. Ove egli non lo abbia scelto, il presidente o il pretore glielo nominerà [97].

Davanti le Corti il difensore deve essere un avvocato. Davanti i Tribunali può essere un avvocato od un procuratore esercente avanti i medesimi.

Davanti i pretori basterà che la persona scelta o nominata sia maggiorenne, si trovi sul luogo al momento del giu-

dizio e sia ammessa all'esercizio dei pubblici uffici.

**276.** Quando non v'abbia incompatibilità di difesa di più imputati od accusati, questi possono essere assistiti da uno stesso difensore.

Se esiste incompatibilità, ciascun imputato od accusato deve essere assistito da un difensore particolare. Se sorge dubbio sull'incompatibilità, esso viene risolto dal presidente o dal pretore, udito il pubblico ministero [106].

**277.** La parte civile nelle cause di competenza del pretore può comparire all'udienza personalmente o farsi rappresentare da persona munita di procura speciale.

Nelle cause di competenza dei Tribunali penali o delle Corti deve farsi rappresentare da un procuratore esercente rispettivamente innanzi il Tribunale o la Corte che deve giudicare [100].

**278.** Gli avvocati possono prestare ufficio di difensori sempreché siano ammessi all'esercizio davanti i Tribunali e le Corti. E se il giudizio pende avanti un Tribunale od un pretore, possono prestare ufficio di difensori anche gli avvocati ammessi all'esercizio solamente avanti i Tribunali.

**279.** Se l'imputato od accusato non comparisce all'udienza, si procede al giudizio in contumacia nelle forme rispettivamente stabilite nei tre titoli seguenti [420quater].

Parimente se non comparisce la parte civile ha luogo contro di lei il giudizio in contumacia, limitativamente però ai casi contemplati dagli articoli 352 e 391.

**280.** Quanto alle persona civilmente responsabili si osserveranno le disposizioni del titolo IV del presente libro.

## CAPO II

## DELL'ORDINE DELLA DISCUSSIONE

**281.** In ogni dibattimento, salve le speciali norme stabilite nei tre titoli successivi, l'ordine della discussione è il seguente:

1° Il presidente od il pretore domanda all'accusato od imputato le sue generalità, e lo interroga sui fatti che costituiscono il soggetto dell'accusa od imputazione;

2° Il cancelliere dà lettura dei rapporti e dei verbali relativi alla causa;

3° I testimoni e i periti sono sentiti: le ripulse, proposte prima del loro esame, sono giudicate;

4° La Corte, il Tribunale o il pretore pronunzia ordinanza motivata sulle istanze del pubblico ministero e delle altre parti;

5° Le istanze dell'imputato od accusato, assistito dal difensore, sono proposte per organo di questo;

6° Se occorre un interprete, si provvede a norma degli articoli 91 e 92;

7° I documenti e gli oggetti che possono servire a convinzione o a discolpa sono presentati alle parti e ai testimoni, con invito a dichiarare se li riconoscano;

8° Quando il dibattimento non possa terminarsi nella stessa udienza, sarà continuato nella udienza successiva: le parti ed i testimoni ne saranno avvertiti [477];

9° Dopo le disposizioni dei testimoni e le osservazioni rispettive delle parti, la parte civile prende le sue conclusioni;

10° Il ministero pubblico dà le sue requisitorie;

11° L'imputato od accusato, od il suo difensore, propone le difese: tuttavia egli può dichiarare di riferirsi alla giustizia della Corte, del Tribunale o del pretore;

12° Il ministero pubblico e la parte civile possono replicare;

13° L'imputato od accusato e il suo difensore avranno sempre gli ultimi la parola [492; 523].

**282.** Le disposizioni contenute ai numeri 1, 3, 4, 6, 8, 10, 13 debbono essere osservate a pena di nullità [177-181].

Nondimeno la nullità derivante dall'inosservanza della disposizione contenuta nel numero 3 è sanata col silenzio delle parti [183].

I dibattimenti innanzi ai pretori, ai Tribunali penali ed alle Corti nelle sezioni degli appelli penali, potranno per gravi motivi, col consenso delle parti, essere interrotti, e rimandati con ordinanza motivata per la continuazione ad una delle udienze successive, purché non sia oltre dieci giorni [509].

**283.** In qualunque stadio della discussione sarà in facoltà del presidente o del pretore di far ritirare dalla sala d'udienza uno o più imputati od accusati, ed esaminarli separatamente sopra qualche circostanza del processo. In questi casi egli non può, sotto pena di nullità, ripigliare il dibattimento se non dopo che avrà instruito ogni imputato od accusato di ciò che si sarà fatto o detto in sua assenza, e di ciò che ne sarà risultato [494; 503].

**284.** Contro le deliberazioni che prenderà la Corte, il Tribunale o il pretore nel corso della pubblica discussione non è ammesso ricorso per annullamento, se non vi è stata protesta di una della parti nella discussione stessa e tosto che l'atto venne letto alla pubblica udienza [180-184, 586].

## CAPO III

## DEI TESTIMONI E PERITI

## §1

*Della capacità dei testimoni e periti*

**285.** Sono ammesse a fare testimonianza o a prestare ufficio di periti tutte le persone dell'uno o dell'altro sesso che

abbiano compiuto l'età di quattordici anni, salvo, quanto ai periti, il caso che fosse stata contro di essi pronunciata l'interdizione dai pubblici uffici o la sospensione all'esercizio della professione o dell'arte, durante il tempo dell'interdizione o della sospensione.

Coloro che non abbiano compiuto tale età o che non possano esercitare l'ufficio di perito non possono, sotto pena di nullità, essere assunti come testimoni, né, rispettivamente, prestare ufficio di periti se non per semplici indicazioni o schiarimenti, e senza giuramento [196, 197, 222].

**286.** Non potranno essere chiamati, e non potranno essere sentiti, sotto pena di nullità, gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, le sorelle, gli zii, i nipoti, e gli affini negli stessi gradi dell'imputato od accusato, il di lui marito o la moglie, quantunque legalmente separati, i di lui genitori e figli adottivi, il padre e la madre che lo hanno riconosciuto per loro figlio naturale, ed i di lui figli naturali parimenti riconosciuti [199].

Quando più individui sottoposti allo stesso processo fossero imputati del medesimo reato, i parenti od affini di alcuno di essi nei gradi sopra indicati non potranno essere sentiti, sotto pena di nullità, relativamente a quel reato.

**287.** Le persone indicate nell'articolo precedente potranno essere sentite nel solo caso che si tratti di delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo od un'altra pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo ai tre anni commesso a danno di qualcaduno della famiglia, e di cui non si possa in altro modo avere la prova.

Saranno però tali persone avvertite, sotto pena di nullità, che la legge, anche in questo caso, dà loro il diritto di astenersi dal deporre [199]: e ne sarà fatta menzione nell'atto.

**288.** Gli avvocati e i procuratori non possono, sotto pena di nullità, essere obbligati a deporre sopra quei fatti o circostanze di cui essi non abbiano cognizione che in seguito a rivelazione o confidenza ad essi fatta dai loro clienti nell'esercizio del proprio ministero.

Lo stesso ha luogo riguardo ai medici, chirurghi od altri uffiziali di sanità, agli speciali, alle levatrici, e ad ogni altra persona, a cui per ragione del suo stato o della sua professione od ufficio fu fatta confidenza di qualche segreto; salvi i casi in cui la legge li obbliga espressamente ad informarne la pubblica autorità [200].

**289.** I denuncianti, qualora abbiano un interesse personale nel fatto, ed i querelanti, non possono, sotto pena di nullità, essere sentiti con giuramento, salvoché ad istanza dell'imputato od accusato nell'interesse della sua difesa.

**290.** Le nullità statuite negli articoli precedenti dovranno essere opposte prima dell'esame delle persone in essi articoli indicate: altrimenti rimarranno sante dal silenzio [183].

## §2

### *Dei testimoni o periti non comparisi o renitenti e del salvocondotto*

**291.** Quando un testimone o perito citato, non comparirà [133<sup>1</sup>, 502], la Corte, il Tribunale, o il pretore, dopo d'aver sentito il pubblico ministero, l'imputato od accusato e il suo difensore, e la parte civile, delibera se si debba procedere oltre alla spedizione della causa, ovvero rimandarla ad altra udienza [477, 509].

La stessa facoltà è accordata alla Corte, al Tribunale o al pretore nel caso che le liste dei testimoni siano state tardivamente presentate, avuto riguardo alle distanze dei luoghi di loro residenza, sic-

ché non sia stato possibile farli citare o comparire nella stabilita udienza.

L'ordinanza, colla quale siasi dichiarato che si debba procedere oltre, potrà tuttavia essere rievocata, qualora si riconosca che l'esame del testimone o perito non comparso è necessario alla dilucidazione del fatto [495<sup>4</sup>].

**292.** Se, a motivo della non comparizione di un testimone o perito, la causa sarà stata rimandata ad altra udienza, tutte le spese della citazione, degli atti, dei viaggi dei testimoni o periti, ed altre che sieno occorse per la spedizione della causa, compresa l'ordinanza di rinvio, saranno a carico del testimone o perito non comparso; il quale colla stessa ordinanza, e sull'istanza del pubblico ministero, verrà astretto a pagare eziandio coll'arresto personale.

La Corte, il Tribunale o il pretore potranno ad un tempo prescrivere che il testimone o perito non comparso sia tradotto per mezzo della forza pubblica all'udienza, per essere esaminato.

Il testimone o perito non comparso sarà in ogni caso condannato in un'amenda non minore di lire dieci né maggiore di lire cinquanta, od anche in una multa non maggiore di lire cento [133].

**293.** In ogni caso in cui il testimone o perito non comparso sia stato condannato al pagamento delle spese ed all'amenda od alla multa, ovvero solo a queste ultime pene, gli è salva l'opposizione nei modi e termini stabiliti dagli articoli 348 e 389.

Se però egli comparisce all'udienza pendente ancora il dibattimento, può esporre i suoi motivi di scusa verbalmente nell'udienza stessa, chiedendo la parola al presidente o pretore.

Qualora il testimone o perito avesse dovuto comparire innanzi una Corte d'assise, e, prima che egli abbia fatta op-

posizione, la sessione della Corte sia stata chiusa, la opposizione sarà portata dinanzi alla Corte d'appello, e sarà giudicata nella sezione degli appelli penali e sulla sola lettura del ricorso e dei relativi documenti, sentito il pubblico ministero.

**294.** Se un testimone o perito citato non abbia potuto presentarsi per malattia od altra grave cagione, la Corte o il Tribunale potrà delegare, per riceverne la deposizione o dichiarazione, sia uno dei suoi consiglieri o giudici, sia un giudice del Tribunale nel cui distretto il testimone o perito risiede; escluso però sempre, sotto pena di nullità, il giudice istruttore che ha ricevuto la prima deposizione o dichiarazione scritta: fermo quanto ai pretori il disposto dall'articolo 341.

L'imputato od accusato, e la parte civile saranno avvertiti, sotto pena di nullità, che possono farsi rappresentare nell'atto dell'esame del testimone o perito: la persona che li rappresenta, ove non sia incaricata della loro difesa, o non sia stata nominata nell'udienza, dovrà essere munita di speciale mandato, ed eserciterà tutti i diritti che loro competono [502].

Il testimone o perito presterà giuramento sotto pena di nullità, e della deposizione o dichiarazione di lui sarà data lettura all'udienza [497<sup>2</sup>].

Qualora la corte o il Tribunale non creda delegare l'esame del testimone o perito impedito, dovrà far dare lettura della sua deposizione o dichiarazione scritta, se una parte ne faccia istanza e le altre non dissentano [431<sup>2</sup>, 512].

**295.** Se il giudice delegato venisse a riconoscere che l'impedimento addotto è finto, o che non è tale da porre il testimone o perito nell'impossibilità di comparire all'udienza, ne informerà tosto la Corte o il Tribunale, il quale potrà fare

tradurre il testimone o perito all'udienza per mezzo della forza pubblica, e condannarlo nelle spese di trasferta del giudice delegato e delle persone che hanno dovuto assistere all'atto.

Le disposizioni di quest'articolo e del precedente hanno luogo senza pregiudizio di ciò che è prescritto nell'articolo 292 [133].

**296.** Dovendosi esaminare un testimone o perito sottoposto a processo per delitto, si osserverà il disposto dell'articolo 170. Tuttavia nei giudizi pendenti avanti le Corti o i Tribunali il salvocondotto sarà concesso dal presidente della Corte o del Tribunale, dove i testimoni o periti si dovranno esaminare, coll'obbligo di darne immediatamente avviso alla Corte o al Tribunale che ha conosciuto o deve conoscere del delitto imputato al testimone o perito, o che ha pronunziato contro di lui l'arresto personale.

### §3

#### *Del giuramento dei testimoni e periti*

**297.** I testimoni, prima di essere sentiti, presteranno, a pena di nullità, il giuramento di dire tutta la verità, null'altro che la verità [497<sup>2</sup>].

**298.** I periti, prima di essere sentiti, presteranno, a pena di nullità, il giuramento di bene e fedelmente procedere nelle loro operazioni, e di non avere altro scopo che quello di far conoscere ai giudici la pura verità [226, 501<sup>1</sup>].

**299.** Il giuramento è prestato dai testimoni o periti stando in piedi alla presenza dei giudici, previa serie ammonizione che ad essi dal presidente o dal pretore è fatta sull'importanza morale di tale atto, sul vincolo religioso che i credenti con esso contraggono dinanzi a Dio, e sulle pene stabilite contro i colpevoli di

falsa testimonianza o perizia o di reticenza negli articoli 214 e 217 del Codice penale [497<sup>2</sup>].

Ai testimoni o periti, che dovessero essere sentiti senza giuramento, si fa l'ammonizione prescritta nel primo capoverso dell'articolo 172.

**300.** I testimoni che avessero già deposto con giuramento nei casi previsti dagli articoli 126, 128, 175 e 242, ed i periti che avessero già dato il loro giudizio nell'istruzione preparatoria, non presteranno nuovo giuramento, e basterà che loro si rammenti quello già prestato, ammenoché si tratti dell'esame o del giudizio sopra fatti sui quali non fossero stati precedentemente interrogati.

Così pure i testimoni o periti che fossero richiamati nel corso del dibattimento non presteranno nuovo giuramento, e basterà che loro si rammenti quello già prestato.

### §4

#### *Dell'esame dei testimoni o periti*

**301.** I testimoni, prima del loro esame, si ritireranno nella camera che loro sarà destinata, dalla quale non possano né vedere né sentire ciò che si fa nella sala d'udienza.

Essi saranno, a pena di nullità, interrogati separatamente, l'uno dopo l'altro [497<sup>1</sup>], per modo che il secondo non sia presente all'esame del primo, e così successivamente.

Sarà cura di chi presiede ai dibattimenti di ordinare, occorrendo, le opportune precauzioni per impedire ai testimoni di conferire tra di loro, o di comunicare con alcuno degli interessati prima del loro esame [149 disp. att.].

**302.** Il presidente od il pretore domanderà ai testimoni il loro nome, cognome, soprannome, il nome del loro padre, la

loro età, patria, il domicilio e la professione; se conoscevano l'accusato od imputato prima del fatto che forma l'oggetto dell'imputazione od accusa; se sieno congiunti od affini dell'accusato od imputato, ovvero dell'offeso, ed in qual grado; se sieno dipendenti dell'uno o dell'altro.

Quindi procederà al loro esame sulla causa.

**303.** L'accusa od imputato, il ministero pubblico e la parte civile, potranno opporsi all'esame del testimone che non fosse stato indicato o chiaramente designato nella lista depositata a tenore dell'articolo 384, o rispettivamente in quella notificata a tenore del terzo alinea dell'articolo 468 [504].

Potranno pure opporsi all'esame di un testimone che si trovi nelle condizioni d'incapacità prevedute dal §1° del capo presente.

**304.** I testimoni deporranno oralmente, sotto pena di nullità.

Potrà tuttavia loro permettersi di ricorrere a note, o memorie, avuto riguardo alla qualità dei testimoni e alla natura della causa [499<sup>5</sup>].

**305.** Il testimone non potrà essere interrotto.

Dopo la deposizione, l'imputato od accusato, o i suoi difensori, potranno interrogarlo per organo di chi dirige il dibattimento, sopra tutto ciò che crederanno utile al loro interesse. Potranno muovergli le loro interrogazioni anche direttamente, quando ne abbiano domandata ed ottenuta la permissione da chi dirige il dibattimento; il quale però potrà vietare che si dia risposta a quelle interrogazioni che stimi inopportune.

Il presidente o il pretore potrà chiedere al testimone, od all'imputato od accusato, tutti gli schiarimenti che crederà necessari allo scoprimento della verità.

Il ministero pubblico, i consiglieri della Corte e i giudici del Tribunale, avranno la stessa facoltà, domandando la parola a chi dirige il dibattimento; salvo, quanto ai giurati, il disposto dell'articolo 492.

La parte civile non potrà fare interrogazioni al testimone, né all'imputato od accusato, se non per organo del presidente o del pretore; a meno che non abbia chiesta ed ottenuta la permissione di farle direttamente, in conformità di ciò ch'è detto nel primo alinea di questo articolo [498-500].

**306.** I testimoni non potranno interrogarsi l'un l'altro.

**307.** Si può addivenire al confronto dei testimoni fra di loro, quando siano discorsi su circostanze essenziali [211, 212].

**308.** Ogni testimone, dopo la sua deposizione, resterà nella sala d'udienza insino a che non è terminato il dibattimento.

Egli non può essere licenziato dal presidente o dal pretore salvoché col consenso delle parti.

Al testimone o testimoni che si allontanassero senza averne ottenuta licenza sono applicabili le disposizioni degli articoli 291, 292 e 293.

**309.** Il presidente o il pretore potrà, sulla domanda delle parti, od anche d'ufficio, ordinare che i testimoni esaminati, ch'egli designerà, si ritirino in altro luogo, per essere in seguito nuovamente sentiti sia separatamente, sia in presenza gli uni degli altri.

**310.** Sono comuni ai periti le disposizioni degli articoli precedenti relative ai testimoni [501<sup>1</sup>].

Nen pertanto, qualora la natura delle quistioni lo consigliasse, il presidente o

il pretore potranno ordinare che i periti assistano al dibattimento od a parte di esso, e potranno anche sentirli in presenza gli uni degli altri.

**311.** È vietato, sotto pena di nullità, di dare lettura della deposizione scritta dei testimoni [514], senza distinzione se questi siano o non portati nella lista depositata o notificata ai termini degli articoli 384 e 468.

Sono eccettuati dalla presente disposizione i casi accennati negli articoli 126, 128, 175, 242 e gli altri casi specialmente indicati dalla legge. Sono parimente eccettuati i casi in cui si debba far risultare de' cagiamenti o delle variazioni sopravvenute nella di lui deposizione, o si tratti di deposizioni di testimoni morti od assenti dal Regno, o d'ignota dimora, o divenuti inabili a deporre in giudizio, sempreché siano stati portati nelle liste sopra accennate.

Le parti possono non pertanto consentire che le deposizioni scritte dei testimoni citati e non comparsi siano lette a titolo di semplici indicazioni e schiarimenti, salvo, nel caso in cui il testimone non abbia potuto presentarsi, la disposizione dell'ultima alinea dell'articolo 294 [500, 512].

#### §5

#### *Dei testimoni falsi o reticenti*

**312.** Se dai risultamenti del dibattimento la deposizione di un testimone appare falsa, o se un testimone nelle sue deposizioni occulta la verità sopra un fatto di cui consta dal dibattimento aver egli cognizione, la Corte o il Tribunale potrà, sulla istanza delle parti, od anche d'ufficio, ordinare che il testimone sia immediatamente arrestato, e che si proceda contro di esso a termini delle leggi; al quale effetto delegherà uno de' suoi consiglieri o giudici.

Compiuta l'istruzione, gli atti saranno comunicati al pubblico ministero, che provvederà secondo le forme ordinarie [476<sup>2</sup>, 372 c.p.].

**313.** L'ordinanza di cui nell'articolo precedente sarà rievocata qualora il testimone si ritratti o palesi la verità prima che sia dichiarato chiuso il dibattimento o prima che la causa sia rinviata ad altra udienza a cagione della falsa testimonianza [376<sup>1</sup> c.p.].

**314.** Nel caso previsto dall'articolo 312 potrà la Corte o il Tribunale, a richiesta del pubblico ministero, della parte civile, dell'imputato od accusato, o del suo difensore, od anche d'ufficio, immediatamente ordinare il rinvio della causa ad altra udienza [509].

**315.** Qualora la falsa testimonianza o la reticenza abbiano luogo nei dibattimenti avanti il pretore, questi ne stenderà verbale da trasmettersi al procuratore del Re per ogni effetto di legge; e secondo le circostanze potrà rinviare la causa o continuare il dibattimento [476<sup>2</sup>, 372 c.p.].

#### CAPO IV

#### DEI VERBALI DEI DIBATTIMENTI

**316.** Il cancelliere stenderà verbale del dibattimento, nel quale enuncierà, a pena di nullità:

La data del giorno, mese ed anno, ed il luogo;

I nomi e cognomi dei giudici, dell'uffiziale del pubblico ministero, e delle altre parti che vi avranno assistito;

Le generalità dei testimoni, degli interpreti, e dei periti, e il giuramento prestato;

Le richieste che il pubblico ministero, l'imputato od accusato, e la parte civile avessero fatte all'oggetto od accusa-

to, e la parte civile avessero fatte all'oggetto di accertare col verbale qualche circostanza speciale del dibattimento, o qualche deposizione o dichiarazione atta a fondare un'azione ulteriore;

Ogni altra istanza e le conclusioni del pubblico ministero, della parte civile, dell'imputato od accusato;

Le ordinanze emanate nel corso del dibattimento dovranno essere nel verbale trascritte per intero.

Il verbale sarà sottoscritto dal presidente o pretore, e dal cancelliere [480-483].

**317.** Nei dibattimenti avanti le Corti il cancelliere non dovrà enunciare nel verbale le deposizioni o dichiarazioni dei testimoni o dei periti; dovrà però enunciare, a pena di nullità, sempreché ciò sia ordinato dal presidente o richiesto da taluna delle parti, le spiegazioni, i cambiamenti, le aggiunte che i testimoni o i periti avessero fatte alle precedenti loro deposizioni o dichiarazioni, e le risposte dell'accusato.

Nei dibattimenti davanti i Tribunali o i pretori il cancelliere, a pena di nullità, dovrà in ogni caso enunciare succintamente nel verbale le deposizioni o dichiarazioni dei testimoni o dei periti, le conferme, le variazioni e le aggiunte che avessero fatte alle loro deposizioni o dichiarazioni precedenti, ogni altra circostanza che risultasse dal loro esame, e le risposte dell'imputato [480-483].

CAPO V  
DELLA SENTENZA

**318.** La sentenza sarà pronunziata immediatamente dopo terminato il dibattimento, a pena di nullità [525<sup>1</sup>].

**319.** I consiglieri della Corte e i giudici del Tribunale deliberano in Camera di consiglio.

Il pubblico ministero e il cancelliere non assistono alle deliberazioni [527-528].

**320.** Il presidente sottoporrà prima a deliberazione le quistioni di fatto, e quindi, se vi è luogo, quelle dell'applicazione della legge: tutti i giudici dovranno votare sopra quest'ultima questione, qualunque sia stata la loro opinione su quella di fatto [527<sup>1</sup>].

Il presidente raccoglierà i voti, cominciando dal meno anziano dei giudici in ordine di nomina, e continuando così di seguito.

Il presidente, o quegli che ne fa le veci, sarà l'ultimo a votare [527<sup>2</sup>].

**321.** Le questioni di fatto e di diritto saranno risolte alla maggioranza di voti: se vi è parità, prevale l'avviso più favorevole all'accusato.

Nel caso in cui la votazione presentasse più opinioni, delle quali niuna avesse la maggioranza dei voti, i giudici che avranno votato per la pena più grave si riuniranno a quelli che avranno votato per una pena minore gradatamente più prossima alla pena più grave, acciò venga a risultare la maggioranza [527<sup>3</sup>].

**322.** Ogni sentenza sarà pronunziata ad alta voce nella pubblica udienza, dal presidente della Corte o del Tribunale, o dal pretore, sotto pena di nullità [545<sup>1</sup>].

La pronunziazione della sentenza in presenza dell'accusato od imputato, della parte civile, o del loro procuratore speciale nei casi in cui è ammesso per legge, terrà luogo di notificazione [545<sup>3</sup>]. Terrà pur luogo di notificazione la pronunziazione seguita in loro assenza, quando siano stati presenti al dibattimento e prima della pronunziazione stessa siansene allontanati: fuori di questi casi la sentenza sarà notificata fra giorni tre, al più tardi, nel modo stesso delle citazioni.

Se l'imputato od accusato è presente, il presidente o pretore lo avvertirà della facoltà che gli compete di ricorrere, secondo i casi, in appello od in Cassazione, indicandogli i termini dalla legge stabiliti; e di tale avvertimento si farà menzione nel verbale.

L'imputato detenuto sarà ricondotto in carcere.

**323.** Ogni sentenza dovrà contenere:

1° Il nome e cognome dell'accusato od imputato, il soprannome se ne ha, il nome del padre, il luogo di nascita, l'età, la residenza o il domicilio o la dimora, e la professione;

2° L'enunciazione dei fatti che formano il soggetto dell'imputazione o dell'accusa;

3° I motivi su cui la sentenza è fondata;

4° La condanna o l'assolutoria, o la dichiarazione che non si è fatto luogo a procedimento, colla indicazione degli articoli della legge applicati;

5° La data del giorno, mese ed anno, e l'indicazione del luogo in cui fu pronunziata;

6° La sottoscrizione dei giudici e del cancelliere [546<sup>1.2</sup>].

È nulla la sentenza nella quale la persona dell'imputato od accusato non sia stata sufficientemente indicata, ovvero manchi alcuno dei requisiti prescritti ai numeri 2°, 3°, 4°, 5° e 6° [546<sup>3</sup>].

Nondimeno, quanto al numero 6°, se dopo la pronunziazione della sentenza della Corte o del Tribunale uno de' giudici per imprevisto accidente si trovasse nella impossibilità di apporvi la propria sottoscrizione, ne sarà fatta menzione e il difetto della firma non invaliderà la sentenza.

**324.** Le disposizioni degli articoli precedenti hanno luogo, senza pregiu-

dizio di quanto particolarmente riguarda le deliberazioni e le sentenze delle Corti d'assise coll'intervento dei giurati.

**325.** La sentenza sarà scritta dal cancelliere, e presentata per la sottoscrizione entro ventiquattr'ore al più tardi a giudici che l'hanno proferita, sotto pena di un'ammenda di lire venticinque contro il cancelliere.

La sentenza dovrà essere scritta senza abbreviazioni, lacune od intervalli: le postille si faranno in fine della sentenza, e prima delle sottoscrizioni dei giudici e del cancelliere. Non si potranno fare abrasioni; ove occorra di fare cancellature, si faranno in modo che si possano leggere le parole cancellate; le cancellature saranno approvate, e sarà fatta menzione del loro numero appié della sentenza, prima delle sottoscrizioni.

Il cancelliere incorrerà per ciascuna contravvenzione in un'ammenda estensibile a lire venticinque [544; 154 disp. att.].

**326.** Il cancelliere che spedisce copia di una sentenza prima che sia stata sottoscritta, come è sopra stabilito, incorre in una multa non minore delle lire trecento, salvo, quando vi siano i caratteri del reato di falsità, l'applicazione della prima parte dell'articolo 277 del Codice penale.

Egli deve presentare ogni mese le minute delle sentenze al procuratore del Re, il quale, nel caso di contravvenzione alle disposizioni di questo articolo o del precedente, stende verbale acciò si proceda come di ragione.

**327.** Il pretore trasmetterà al procuratore del Re copia delle sentenze che avrà pronunziate nel termine di cinque giorni dalla loro data, ammenoché in caso d'appello non ne fosse già stata trasmessa una copia cogli atti del processo.

Il procuratore del Re, dopo averle esaminate, ne farà il deposito nella cancelleria del Tribunale.

**328.** Il procuratore del Re dovrà trasmettere ogni mese al procuratore generale uno stato e una copia delle sentenze che il Tribunale avrà proferite.

**329.** Le minute delle sentenze saranno conservate in apposito registro e deposito nella cancelleria della Corte, del Tribunale, o del pretore che le ha pronunziate. Le sentenze pronunziate dalle Corti d'assise nelle città ove siede la Corte d'appello rimangono depositate nella cancelleria di questa Corte, e quelle pronunziate nelle altre città sono depositate nella cancelleria del Tribunale della città in cui le Corti d'assise sono convocate.

Una copia della sentenza sarà unita agli atti del processo [548].

## TITOLO I DEI PRETORI

### CAPO I

#### DELLE DIVERSE SPECIE DI CONTRAVVENZIONI E DEGLI ATTI ANTERIORI ALL'APERTURA DEL DIBATTIMENTO

**330.** L'istanza della parte privata è necessaria per procedere in materia di contravvenzioni nei soli casi in cui le leggi speciali espressamente la richieggano [336].

In questi casi le contravvenzioni sono, ove sia d'uopo, accertate anche dagli ufficiali indicati negli articoli 58 e 62, e nel modo prescritto negli articoli 59 e 67 [330].

**331.** Le citazioni per reati di competenza dei pretori saranno fatte a richiesta del pubblico ministero, o per ordine del pretore, quando si tratti di reati d'azione pubblica; e quando si tratti di reati di azione privata, a richiesta della

parte che reclama, od anche del pubblico ministero sull'istanza di questa [550].

**332.** L'atto di citazione contiene, a pena di nullità:

1° La data del giorno, mese ed anno, ed il luogo;

2° L'indicazione della parte pubblica o privata che richiede, o del pretore che ordina la citazione;

3° Il nome e cognome della persona citata; il soprannome se ne abbia; la sua professione; la sua residenza o il suo domicilio, o la sua dimora;

4° L'esposizione in succinto del fatto imputato, e l'indicazione dell'articolo della legge di cui si chiede l'applicazione;

5° La designazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza;

6° L'avvertimento alla persona citata di comparire o in persona, o, nei casi determinati dalla legge, per mezzo di un procuratore speciale, di presentare alla stessa udienza i testimoni e somministrare le altre prove a sua discolpa;

7° La menzione dell'ordinanza di rinvio della causa al pretore, in tutti i casi né quali il rinvio abbia avuto luogo [552].

L'atto di citazione è sottoscritto dall'usciere.

**333.** Le nullità derivanti da difetto nell'atto di citazione di alcuno de' requisiti indicati nel precedente articolo, sono sanate colla comparizione dell'imputato [184<sup>1</sup>]; tranne il caso in cui per l'omissione di ciò che è prescritto al numero 4° v'abbia incertezza sull'oggetto della citazione [552<sup>2</sup>]. In questo caso l'eccezione di nullità dovrà essere proposta prima di ogni altra: altrimenti essa s'intende egualmente sanata.

**334.** Il termine per comparire non sarà minore di tre giorni, oltre un giorno per ogni tre miriametri di distanza

dal luogo della residenza o del domicilio o della dimora dell'imputato a quello della comparizione [174]; non compresi nel detto termine i giorni della notificazione e della scadenza [552<sup>3</sup>].

La sentenza proferita in contumacia prima della scadenza di questo termine sarà nulla. Nondimeno la nullità s'intende sanata se non viene proposta nell'atto d'opposizione preveduto dall'articolo 348 e prima d'ogni altra eccezione o difesa [178 lett. c), 184<sup>1</sup>].

Nei casi urgenti si potranno abbreviare i termini, e citare le parti a comparire anche nel giorno e nell'ora indicati con cedola di citazione rilasciata dal pretore.

**335.** La citazione sarà intimata all'imputato nelle forme prescritte pei mandati di comparizione [133, 156, 157 disp. att.].

Se la citazione è fatta a richiesta del pubblico ministero, o per ordine del pretore, sarà citata anche la parte danneggiata od offesa, acciò, volendo, possa intervenire nella causa [429<sup>4</sup>, 552<sup>3</sup>; 133 disp. att.].

Le parti potranno anche comparire volontariamente, od in seguito a semplice avviso, senza che sia bisogno di citazione.

Se la citazione ha luogo per un delitto di competenza del pretore, si osserveranno le disposizioni degli articoli 376, 378, 379, 380, 381, 382 e 383.

**336.** Il pretore potrà, prima dell'udienza od anche prima della citazione, fare stimare i danni; procedere alla visita dei luoghi, o commettere perché vi si proceda; ed ordinare o fare tutti gli altri atti che richiedessero celerità, o che gli sembrassero necessari affinché le prove non si disperdano [554].

**337.** Il pubblico ministero, se il reato è d'azione pubblica, o se la citazione

si fece a di lui richiesta sull'istanza della parte, può far citare, perché intervengano all'udienza, i testimoni che reputa necessari [468]. L'imputato e la parte civile possono presentare i loro testimoni anche senza citazione.

## CAPO II

### DEL DIBATTIMENTO E DELLA SENTENZA

**338.** La discussione ha luogo secondo le norme stabilite nelle «Disposizioni generali» di questo libro II [555, 559].

**339.** I reati si proveranno sia con verbali o rapporti, sia con testimoni, o con ogni altro mezzo non vietato dalla legge [187-189, 190, 194-243].

**340.** I verbali e rapporti stesi dagli ufficiali di polizia giudiziaria faranno fede dei fatti materiali relativi ai reati sino a prova contraria.

Nondimeno i verbali firmati da un solo degli ufficiali di polizia giudiziaria indicati nell'articolo 58 allora soltanto faranno fede quando vi concorra qualche legittimo indizio: altrimenti varranno come semplice denuncia.

**341.** Se nella discussione della causa sono stati indicati nuovi documenti o nuovi testimoni necessari per la dilucidazione del fatto, o se qualcuno dei testimoni necessari non è comparso, il pretore potrà farsi presentare i documenti, e far citare i testimoni [507; 151 disp. att.]; rinviata, ove occorra, la causa ad altra udienza [509].

**342.** Terminato il dibattimento, il pretore proferisce la sentenza [559].

**343.** Se l'esistenza del fatto imputato è esclusa, o se esso non costituisce ai termini della legge un reato [530], o se l'azione penale è prescritta od in altro

modo estinta, il pretore dichiarerà non farsi luogo a procedimento [531].

**344.** Se risulta che l'imputato non è l'autore del reato e che non vi ha preso alcuna parte, o se la sua reità non è provata, il pretore lo assolverà dall'imputazione [530].

**345.** Se il fatto costituisce un reato eccedente la competenza del pretore, egli lo dichiarerà, e trasmetterà gli atti al procuratore del Re [33quinquies-33septies].

In questo caso se il pretore procede per ordinanza, o per sentenza di rinvio del giudice istruttore, della Camera di consiglio, o della sezione di accusa, e la dichiarazione d'incompetenza è stata fatta per diversa definizione del reato, gli atti saranno dal procuratore del Re trasmessi alla Corte di cassazione perché risolva la questione di competenza in linea di conflitto.

Se invece la dichiarazione d'incompetenza vien motivata da circostanze nuove svolte nel dibattimento, o se non è ancora intervenuta sul fatto ordinanza del giudice istruttore o della Camera di consiglio, o sentenza della sezione d'accusa, il procuratore del Re promuoverà nuova istruzione, ai termini di legge.

**346.** Quando il pretore procede per un delitto in seguito al rinvio preveduto nell'articolo 252, e le circostanze che diminuiscono la pena, ammesse nell'ordinanza di rinvio, risultino escluse dal dibattimento, deve ritenere la causa e può raddoppiare la misura della pena per cui il pretore è competente.

E se per circostanze nuove risulti che il fatto costituisce un delitto diverso eccedente la competenza del pretore, si osservano le norme dell'articolo precedente.

Se il rinvio sia avvenuto per contravvenzioni prevedute in leggi speciali, in entrambi i casi indicati in questo artico-

lo si osservano le norme del secondo capoverso dell'articolo precedente.

**347.** Se l'imputato non comparisce nel giorno e nell'ora prefissi nell'atto di citazione, e non giustifica alcun legittimo impedimento, sarà giudicato in contumacia, e senza che possa per lui intervenire verun difensore [420quater].

**348.** La discussione avrà luogo secondo l'ordine stabilito nei numeri 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 dell'articolo 281; senza che possano sentirsi i testimoni o i periti, o riceversi le istanze o i documenti, che venissero presentati a nome dell'imputato.

Quanto alla sentenza si osserveranno le prescrizioni degli articoli 318, 322 e seguenti.

Questa sentenza sarà notificata al condannato nelle forme stabilite per le citazioni [555<sup>5</sup>, 548].

**349.** Il condannato in contumacia con sentenza, dalla quale non sia lecito appellare, potrà farvi opposizione, entro i cinque giorni successivi a quello della sua notificazione, con atto presentato al pretore, nel quale addurrà le sue eccezioni e i mezzi di difesa. Il detto termine sarà aumentato di un giorno per ogni tre miriametri di distanza. Appiè dell'atto di opposizione il pretore, con decreto, prefiggerà la udienza [568<sup>2</sup>, 571<sup>3</sup>, 607<sup>1</sup>].

Nei tre giorni successivi al decreto una copia di detto atto sarà notificata, a diligenza dell'opponente, alla parte privata che ha richiesto la citazione: la notificazione al pubblico ministero sarà fatta da cancelliere.

Questa notificazione terrà luogo di citazione alle parti per comparire all'udienza prefissa.

**350.** Se l'opponente comparisce, si applicheranno le disposizioni degli aliinea 2 e 3 dell'articolo 390.